

A S S O C I A Z I O N E
“ AMICI DEL LICEO DANTE ”
costituita in Roma in data 26 marzo 2009

S T A T U T O

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita in Roma l'Associazione *“Amici del Liceo Dante”*, con sede legale in Roma, nei locali del Liceo Classico “Dante Alighieri”, via Ennio Quirino Visconti n. 13, 00193.

Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede legale.

La sede potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

L'Associazione non ha personalità giuridica.

I soci fondatori hanno sottoscritto l'Atto costitutivo ed il presente Statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro e non ha scopi di militanza politica, riconoscendo pari dignità a qualunque socio ed a qualunque cittadino (nello spirito del successivo comma 2) ed operando nel perseguimento dei soli scopi associativi posti al successivo comma 3).

L'Associazione opera nel rispetto e nella osservanza dei principi, dei valori e dello spirito della Costituzione Italiana.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- 1) contribuire alla valorizzazione del patrimonio – storico e presente – culturale, umano e di competenze professionali dell'Istituto;
- 2) favorire e rinsaldare i rapporti di amicizia e collaborazione tra gli ex alunni dell'Istituto e, più in generale, tra quanti hanno avuto opportunità di essere parte delle componenti scolastiche dell'Istituto;
- 3) concorrere alla valorizzazione e riqualificazione della scuola pubblica, promuovendo lo sviluppo e la realizzazione di iniziative ed attività culturali;
- 4) fornire orientamenti agli studenti frequentanti l'Istituto, al fine del loro inserimento nell'Università e nel mondo del lavoro;
- 5) favorire, in collaborazione con i docenti e gli studenti dell'Istituto, ogni iniziativa di particolare interesse ai fini del conseguimento degli scopi indicati ai primi quattro punti nonché al consolidamento e radicamento di un ruolo dell'Istituto quale centro di vita culturale, civile e professionale nel territorio.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'atto costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si impone anche la gratuità delle cariche.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 3 Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano:

- dalle quote associative ;
- dai contributi erogati, a titolo di sostegno, da soggetti pubblici o privati, individuali e non, in quanto accettati con formale delibera del Comitato Direttivo e compatibili con gli scopi dell'Associazione ;
- da donazioni, lasciti, liberalità, a qualsiasi titolo lecito e compatibile con gli scopi dell'Associazione, in quanto accettati con formale delibera del Comitato Direttivo.

Art. 4 Acquisto e perdita della qualità di socio

Possono essere soci dell'Associazione quanti, impegnandosi ad operare per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, formalizzando l'atto di iscrizione e pagando le quote associative, rispondano ad uno o più dei seguenti requisiti:

- ex alunni, che abbiano frequentato l'Istituto almeno un anno scolastico;
- genitori di ex alunni dell'Istituto che abbiano frequentato almeno un anno Scolastico;
- ex Personale dell'Istituto, che abbia lavorato nel Liceo "Dante" almeno un anno scolastico;
- Personale in servizio nell'Istituto.

La qualità di socio si perde qualora non si paghi la quota associativa ed in caso di inosservanza di scopi e finalità dell'Associazione.

Art. 5 Tipologia dei soci

I soci possono essere:

- soci ordinari
- soci giovani (fino al compimento del 21° anno di età)
- soci sostenitori
- soci di diritto.

Le quattro tipologie di soci non si differenziano per diritti associativi e valenza in termini di poteri di voto e peso di voto. Si differenziano di fatto in termini di versamento delle quote associative.

- a) I “soci ordinari” sono coloro che si iscrivono all’Associazione, rispondendo ai requisiti di ammissione e pagando la quota sociale standard.
- b) I “soci giovani” sono coloro che si iscrivono all’Associazione, rispondendo ai requisiti di ammissione, e non avendo ancora compiuto il 21° anno di età; pagano una quota sociale privilegiata, salvo non decidano autonomamente di pagare la quota standard o quella da socio sostenitore.
- c) I “soci sostenitori” sono coloro che si iscrivono all’Associazione, rispondendo ai requisiti di ammissione e pagando una quota maggiorata per dare un proprio sostegno più forte alla Associazione.
- d) I soci di diritto sono figure che rappresentano istituzionalmente il legame ideale ed operativo fra l’Associazione ed il Liceo “Dante Alighieri”, che della Associazione costituisce la ragion d’essere, il riferimento culturale, umano e logistico/organizzativo.

I soci di diritto sono tre e sono costituiti dalle seguenti figure istituzionali del Liceo “Dante Alighieri”:

- il Dirigente Scolastico pro tempore
- il Presidente del Consiglio di Istituto pro tempore
- il Docente pro tempore eletto dal Collegio Docenti del Liceo ad incarico di coordinamento delle attività culturali e di educazione permanente.

I tre soci di diritto non pagano quote associative.

Art. 6 Quota associativa

L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Comitato Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e comunicata all’Assemblea dei soci e direttamente ai soci.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 Diritti e doveri

Tutti i soci hanno il dovere di osservare integralmente quanto previsto dal presente Statuto ed in particolare di osservare scopi e finalità dell'Associazione e di pagare le quote associative.

Tutti i soci hanno pari diritto di partecipazione alle attività ed agli organi associativi e di accesso ai locali.

A sottolineare ulteriormente il legame ideale ed operativo fra Associazione e Liceo "Dante Alighieri", i tre soci di diritto sono anche membri di diritto del Comitato Direttivo (di cui al successivo art. 10), ai cui lavori partecipano con pari diritti rispetto ai membri elettivi, con la sola eccezione che non possono essere eletti alle cariche sociali di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

Sono altresì gli unici membri del Comitato Direttivo che possono cambiare nell'arco del triennio di competenza senza ricorso ad elezioni, in quanto le figure in questione sono legate alla copertura pro tempore dell'incarico presso il Liceo di appartenenza.

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- il Comitato dei Garanti

Tutte le cariche sociali non sono retribuite, quindi sono a titolo volontario e gratuito.

Art. 9 L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Comitato Direttivo più anziano per età presente in assemblea.

Viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, nel mese di novembre.

In via straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritengano opportuno Presidente o Comitato dei Garanti (a maggioranza assoluta dei componenti) oppure 1/5 dei soci iscritti.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, mediante e-mail indirizzata ai singoli soci oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima, con l'indicazione di luogo, giorno, ora, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno da trattare. Ai fini della convocazione o di altre comunicazioni si potrà far riferimento anche al sito web del Liceo Dante Alighieri.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei soci presenti, previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Comitato Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei soci presenti ed in regola con il pagamento delle quote associative.

All'Assemblea dei Soci spetta:

- la discussione ed approvazione annuale (assemblea di novembre) delle linee programmatiche generali;
- la elezione, ogni tre anni (assemblea di novembre), del Comitato Direttivo e del Comitato dei Garanti;
- la decisione in merito ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente o dal Comitato Direttivo (a maggioranza assoluta dei componenti);
- la espressione della sfiducia nei confronti del Comitato Direttivo o di suoi singoli componenti;
- la fissazione dei limiti entro i quali i soci possono sostenere spese per lo svolgimento di attività per l'Associazione;
- il trasferimento della sede dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Presidente e Comitato Direttivo possono presentare all'ordine del giorno anche proposte o progetti inoltrati in forma scritta a firma di almeno cinque soci.

Proposte e progetti, che comportino oneri di spesa per l'Associazione, dovranno essere sempre presentati corredati da una proposta di copertura di spesa.

Nelle riunioni dell'Assemblea è riconosciuta validità alle deleghe, ma per un massimo di due deleghe, in forma scritta, per ciascun socio.

Art. 10 Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da nove membri, eletti ogni tre anni, nella riunione ordinaria di novembre dell'Assemblea dei soci.

L'elezione ha luogo mediante lista unica di candidati con numero di candidature libero e con preferenze espresse da ciascun votante non superiori al 50% dei membri da eleggere.

Fra i nove membri del Comitato Direttivo i membri elettivi sono sei, dei quali almeno tre ex alunni, mentre tre sono membri di diritto, come da precedente art. 7 . Pertanto in sede di elezione del Comitato Direttivo ciascun votante può esprimere al massimo tre preferenze.

Nei casi di parità di preferenze, vale la maggiore anzianità anagrafica.

Ogni membro elettivo dura in carica tre anni, salvo decadenza o dimissioni. In tal caso il membro in questione viene sostituito per surroga dal primo dei non eletti nella lista presentata alle ultime elezioni.

In caso di esaurimento della lista si procede ad elezioni suppletive.

I membri elettivi del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

L'assenza non giustificata per iscritto a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica, con atto deliberativo del Comitato Direttivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Le sue delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Solo per la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci e per l'approvazione di bilancio preventivo e conto consuntivo è richiesta delibera a maggioranza assoluta dei membri.

Al Comitato Direttivo spetta:

- la elezione del Presidente e del Vicepresidente, scelti fra i sei membri elettivi del Comitato Direttivo stesso;
- la elezione del Tesoriere, scelto fra tutti i soci (esclusi quelli di diritto), interni o esterni al Comitato ;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da effettuarsi in apposita seduta entro il mese di febbraio (fra 1 e 28 febbraio di ogni anno);
- la determinazione annuale delle quote sociali di iscrizione per i soci, da effettuare contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo (febbraio)
- l'approvazione del programma di attività e di ogni iniziativa e/o attività che si voglia porre in essere;
- la presentazione all'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria nel mese di novembre, della relazione annuale sul programma svolto e sulle prospettive programmatiche per l'anno successivo;
- l'attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea dei soci.
- l'approvazione delle domande di iscrizione dei soci.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Comitato Direttivo.

Sovrintende a tutti i servizi dell'Associazione ed assume tutti i provvedimenti relativi al suo funzionamento. Assegna incarichi e compiti operativi, sentito il Comitato Direttivo, preventivamente quando possibile o a ratifica in caso di urgenza o di necessità. Amministra il patrimonio dell'Associazione, coadiuvato dal Tesoriere e dal Vicepresidente.

E' eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri, con procedura elettorale a scrutinio segreto e senza presentazione di candidature, né individuali né di lista.

La elezione ha luogo nella prima seduta del Comitato Direttivo dopo la sua elezione triennale da parte dell'Assemblea dei soci, non oltre 30 giorni dalla elezione stessa

del Comitato Direttivo. Nelle more della nuova elezione del Presidente, la funzione è assolta dal Presidente uscente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in sua mancanza, dal membro anziano per età anagrafica del Comitato Direttivo.

E' eletto al primo o secondo scrutinio con maggioranza assoluta dei membri del Comitato Direttivo. Dal terzo scrutinio è eletto con maggioranza semplice.

Il Presidente è eleggibile solo fra i sei membri elettivi del Comitato.

Dura in carica per il triennio coincidente con quello di durata del Comitato Direttivo.

E' rieleggibile consecutivamente per una sola volta, mentre è ulteriormente rieleggibile se non consecutivamente.

In caso di dimissioni dall'incarico, il Presidente rimane membro del Comitato Direttivo, salvo non rassegni le dimissioni anche da tale incarico.

Art. 12 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza nelle sedute dell'Assemblea dei soci o del Comitato Direttivo oppure ogniqualvolta ne sia delegato.

E' eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno, fra i sei membri elettivi, con le medesime modalità e procedure elettorali relative al Presidente (anche relativamente alla rieleggibilità), di cui al precedente art. 11. La elezione avviene nella medesima seduta, ma con scrutinio successivo ed indipendente rispetto a quello per la elezione del Presidente.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo, con la medesima procedura elettorale fissata per Presidente e Vicepresidente e nella medesima seduta, ma può essere scelto in generale fra i soci e non necessariamente fra i membri del Comitato Direttivo, tenendo in particolare conto il possesso di competenze amministrative e contabili funzionali all'incarico in questione. Ove il Comitato Direttivo lo ritenga necessario per motivi di competenze tecniche o non vi siano disponibilità fra i soci per tale carica, al fine di assicurare una corretta gestione contabile dell'Associazione il Tesoriere può essere individuato e nominato anche al di fuori dei Soci, con incarico che può quindi anche comportare oneri per l'Associazione, contrattati ed approvati dal Comitato Direttivo .

Dura in carica per il triennio di competenza del Comitato Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile secondo i criteri previsti per Presidente e Vicepresidente (artt. 11,12).

Il Tesoriere predispose annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono presentati al Comitato Direttivo per la relativa approvazione. Predispose altresì tutti gli atti contabili relativi alla gestione di bilancio ed alle attività dell'Associazione, e cura la tenuta di atti e documentazione contabile dell'Associazione e del conto corrente intestato all'Associazione.

Art. 14 Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti assicura il corretto funzionamento della Associazione, con poteri di censura e di esclusione nei confronti di organi sociali e singoli iscritti.

E' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci su lista unica e numero libero di candidature, ciascuna presentata da almeno due soci. I cinque Garanti sono individuati tendenzialmente fra quei soci (esclusi quelli di diritto) che si siano particolarmente distinti ed affermati nella loro professione o che si siano particolarmente dedicati alla vita del Liceo "Dante Alighieri".

L'elezione avviene con procedura palese, per alzata di mano. Gli eletti restano in carica tre anni, con durata allineata a quella del Comitato Direttivo eletto nella medesima seduta. Gli eletti possono essere sostituiti nel triennio solo per dimissioni o decadenza dei requisiti di ammissione all'Associazione.

La elezione suppletiva ha luogo con nuova procedura elettorale da parte dell'Assemblea dei soci. Il Comitato, nelle more di eventuali elezioni suppletive, mantiene inalterati poteri e competenze, purché siano pro tempore in carica almeno tre membri sui cinque previsti dall'organico completo.

La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica sociale prevista dal presente Statuto.

Il Comitato dei Garanti elegge al suo interno un Presidente, con procedura palese per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei voti dei cinque membri.

Il Comitato dei Garanti nelle proprie sedute assume decisioni e risoluzioni sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Tutti gli atti finanziario/contabili della Associazione portano la firma congiunta di due soggetti con potere di firma: Presidente e Tesoriere.

Art. 16 Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato in base a delibere conformi assunte dalla Assemblea straordinaria dei soci convocata con tale specifico argomento all'ordine del giorno, e con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti alla seduta assembleare.

Art. 17 Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere se il numero dei soci aventi diritto al voto è inferiore a quattro oppure su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 18 Norme generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia.